

Cos'è

Data: 11/07/2016

L'art. 5 del D.lgs. n. 80/92, come modificato dall'art. 21 del D.lgs n. 252/2005, ha istituito presso l'INPS il "Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare", avente lo scopo di intervenire nei casi in cui il datore di lavoro insolvente abbia omesso di versare - in tutto o in parte - i contributi alla forma di previdenza complementare alla quale il lavoratore ha aderito. Il Fondo affrisce alla Gestione "Prestazioni temporanee ai Lavoratori Dipendenti" ed è alimentato da una quota pari all'1% del contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis della legge n. 166/1991 dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, diverse dalla quota TFR.

Chi può fare domanda

Possono presentare domanda tutti i lavoratori dipendenti (compresi quelli iscritti all'INPGI per le prestazioni pensionistiche) che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato e siano iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari previste dal D.lgs. n. 252/2005. In caso di morte dell'assicurato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell'AGO alla pensione indiretta, sempreché siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare. Nel caso di morte del titolare di una prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell'Assicurazione generale obbligatoria alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni. Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi.

I requisiti necessari (Circ. n. 23 del 22/02/2008)

Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali. I requisiti sono gli stessi previsti per l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, oltre a quello dell'iscrizione ad una forma pensionistica complementare prevista dal d.lgs. 252/2005; questa condizione deve sussistere alla data della domanda di intervento del fondo. Il Fondo di previdenza complementare al quale è iscritto il lavoratore al momento della domanda può essere diverso da quello in cui si è verificata l'omissione contributiva. Il Fondo di garanzia interviene sia nel caso in cui il credito relativo all'omissione contributiva è stato ammesso a favore del lavoratore sia quando è stato ammesso in favore del fondo di previdenza complementare.

La prestazione erogata dal Fondo

Sono garantiti dal Fondo:

1. il contributo del datore di lavoro;
2. il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
3. la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato (tale quota pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della L. 297/82).

Il Fondo, inoltre, provvede a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR. I contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per l'anzianità, l'invalidità, l'inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.

Come presentare la domanda

Dal 1° aprile 2012 le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica (Circ. n. 46/2012) attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact center multicanale - numero verde 803164;
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Le domande inviate vengono indirizzate direttamente alla struttura territoriale competente individuata sulla base della residenza dichiarata dal lavoratore.

Quando

I termini di presentazione della domanda sono gli stessi previsti per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per il T.F.R. e crediti di lavoro.

Quale documentazione allegare (circ. 23/2008 e 2084/2016)

La documentazione, che può essere allegata alla domanda telematica, è la stessa prevista per la richiesta di intervento del Fondo di garanzia del TFR e Crediti di lavoro, in aggiunta devono essere prodotti i seguenti:

- Mod. SR95 (Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale) debitamente compilato e firmato;
- Mod. SR98 (Dichiarazione del legale rappresentante del fondo di previdenza complementare) dalla quale deve risultare che il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione;
- Mod. SR96 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare in alternativa al mod. SR95 in caso di esecuzione individuale o di procedura aperta in uno Stato Estero membro

dell'Unione Europea.

Oneri accessori

E' esclusa la corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi ed ogni altro onere accessorio.

Pagamento delle prestazioni

Il Fondo di Garanzia versa direttamente alla forma pensionistica complementare in cui si è manifestata l'omissione contributiva o presso la quale il lavoratore abbia successivamente trasferito la posizione, l'importo relativo ai contributi omessi. E' pertanto esclusa la corresponsione diretta al lavoratore.

Prescrizione

In assenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiedere l'intervento del Fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.